



Consulenti del Lavoro
Consiglio Provinciale di Bari

A tutti i Consulenti del Lavoro
LL.SS

Prot. n° 36/17

Bari, 12/01/2017

Oggetto: **Contributo di iscrizione all'Ordine Professionale: quota anno 2017.**

Vi comunichiamo che il contributo dovuto per l'iscrizione all'Ordine Professionale, per l'anno 2017, è di complessive € 350,00 (trecentocinquanta/00) di cui:

- € 160,00 (centosessanta/00) di competenza del Consiglio Provinciale di Bari, come da delibera n.477 del 26 luglio 2011;
- € 190,00 (centonovanta/00) di competenza del Consiglio Nazionale, come da delibera n.96 del 19 luglio 2012.

Il contributo di cui sopra deve essere versato **entro e non oltre la data del 16 febbraio 2017** a mezzo F24 del quale, ad ogni buon fine, Vi alleghiamo fac simile da completare indicando, quale codice posizione, il proprio numero di iscrizione all'Ordine di Bari preceduto da tanti zeri fino a raggiungere un totale di 5 cifre.

L'utilizzo della delega F24 Vi dà l'opportunità di compensare il debito con eventuali crediti di imposte, qualora ce ne fossero.

Il contributo dovuto all'Ordine Professionale ha natura legale ed è **obbligatorio**. Tale obbligo scaturisce dalla legge istitutiva dell'Ordinamento professionale che garantisce l'autonomia economica dell'Ente.

Ai sensi dell'art. 15 del Regolamento approvato con delibera n.314 del 25 settembre 2014 e modificato con delibera n. 201 del 26 novembre 2015:

- 1) Decorsi 60 giorni dal termine del pagamento del contributo l'iscritto è automaticamente messo in mora senza la necessità di ulteriori avvisi o notifiche.
- 2) Dalla data della messa in mora è dovuta, dall'iscritto, una maggiorazione a titolo di penale pari al 5% del contributo non pagato. Trascorsi 12 mesi dalla scadenza del termine di pagamento la penale dovuta è pari al 10%.
- 3) Sono a carico dell'iscritto moroso tutte le somme sostenute per il recupero del credito.

Ai sensi dell'art. 16 del medesimo Regolamento:

- In riferimento all'art. 29 della legge 12/1979, quando la morosità, anche parziale, sia di almeno 12 mesi, il Consiglio Provinciale **dovrà promuovere l'azione disciplinare dinanzi il Consiglio di Disciplina Territoriale**, che, ricorrendone i presupposti, adotterà la **sanzione della sospensione a tempo indeterminato**; tale stato cessa al momento del pagamento del contributo e di quanto dovuto ai sensi dell'art.15.
- Ai fini della sospensione i 12 mesi decorrono dalla data in cui scaturisce l'obbligo di corrispondere la quota e cioè dal primo gennaio dell'anno di competenza.

Cordiali saluti.

F.to Consigliere Tesoriere

F.to Il Presidente